

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio valutazioni ambientali	valutazioneambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4968 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 4768/AMB del 22/09/2021

Interventi urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 558/2018).  
 Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione  
 di incidenza del progetto riguardante la sistemazione alveo e  
 guado a valle opera di presa Bedin, in Comune di Erto e Casso.  
 - Codice intervento: D21-hidr-1948. (SCR/1870).  
 Proponente: Hydrogea S.p.A..

#### Il Direttore di Servizio

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

**Vista** l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 dd. 15 novembre 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018), come modificata dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 696 dd. 18 agosto 2020 ai sensi della quale è vi è la "necessità di attuare tempestivamente interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la salute pubblica, per la difesa fitosanitaria da infestazioni parassitarie nonché dal pericolo incombente di deterioramento, compromissione del suolo e del sottosuolo o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna con conseguente perdita irreversibile dell'ambiente naturale" ed inoltre tale "situazione emergenziale in atto... non consente l'espletamento di procedure ordinarie bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa";

**Visto** in particolare l'art. 14, comma 4, della citata ordinanza, ai sensi del quale le procedure di valutazione ambientale "devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, non inferiore a sette giorni e di 15 giorni per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutele ai sensi del d.lgs. 42/2004";

**Visto** il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2019 dd 27 maggio 2019 (Attuazione dei Piani degli investimenti approvati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, al DPCM 27 febbraio 2019 e al DPCM 4 aprile 2019: previsione di deroga alle disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017 in vista della completa attuazione degli interventi secondo l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

**Visto** il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 (Attuazione degli interventi con le modalità dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2019, n. 558: deroga alle disposizioni di cui all'articolo 38 della L.R. 42/2017. Aggiornamento del Decreto n. 7 di data 27 maggio 2019);

**Visto** all'articolo 38 della L.R. 42/2017 ai sensi del quale l'Ente Tutela Patrimonio ittico(ETPI), ha competenza sui seguenti progetti:

*"1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.*

*2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:*

*a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);*

*b) valutazione d'impatto ambientale;*

*c) concessioni di derivazione d'acqua;*

*d) (ABROGATA)";*

**Preso atto** che, con il citato decreto del Commissario delegato, DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 è stato statuito che:

*"1. in deroga alla previsione del comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 42/2017, il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, si considerano validamente resi anche in assenza del preventivo parere dell'Ente Tutela Patrimonio ittico;*

*2. l'Ente Tutela Patrimonio ittico, nel rispetto dei tempi stabiliti con l'Ordinanza n. 558/2018 potrà esprimere il proprio parere riguardo l'adeguatezza degli accorgimenti progettuali proposti per la salvaguardia del patrimonio ittico, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica, in sede di Conferenza di Servizi";*

**Vista** l'istanza pervenuta in data 03 settembre 2021 presentata da Hydrogea S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di verificabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;

**Preso atto** che il presente intervento rientra tra gli interventi di cui alla precitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558;

**Preso altresì atto** che secondo la citata O.C.D.P.C. gli interventi rientranti nel suo ambito di applicazione e individuati negli specifici piani di interventi predisposti dai competenti organi regionali, rispondono all'esigenza di salvaguardare con urgenza la pubblica incolumità a seguito degli eventi calamitosi verificatisi da ottobre 2018;

**Vista** la nota prot. SVA/48959/SCR/1870 dd. 08 settembre 2021, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di verificabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Erto e Casso, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

**Constato** che il progetto risulta sottoposto a procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97, in quanto interno al sito Natura 2000 ZPS-ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane;

**Preso atto** che con nota prot. 65611 del 16 settembre 2021 risulta pervenuto il parere favorevole da parte del Servizio Biodiversità relativo al progetto;

**Vista** la Relazione Istruttoria dd. 16 settembre 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;

**Visto** il parere n. SCR/72/2021 del 22 settembre 2021 della Commissione tecnico – consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006, e di valutare favorevolmente il progetto in materia di valutazione di incidenza, in relazione all'analisi e alla valutazione dei seguenti impatti ed incidenze ambientali:

- impatti positivi

Il progetto, sulla base di quanto rappresentato dal proponente nella documentazione inviata, può determinare impatti positivi significativi a medio/lungo termine in fase post realizzativa in termini di "Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti". Un tanto in ragione del fatto che:

- l'intervento ha la finalità dichiarata di porre rimedio a evidenti fenomeni erosivi a valle della esistente opera di presa acquedottistica Bedin. L'analisi idraulica fornita e il corredo della documentazione fotografica attestano la presenza di: elevato trasporto solido di fondo, consistenti fenomeni erosivi a carico delle sponde;
- gli interventi in progetto fanno riferimento alla ordinanza della protezione civile numero 558 del 15 novembre 2018, risultando pertanto funzionali a porre rimedio, con urgenza, a comprovate situazioni di criticità idraulica e dissesto idrogeologico;
- In corso di procedimento non risultano pervenute osservazioni critiche da parte del Comune e del Servizio difesa del suolo.

- impatti negativi

Si ritengono non significativi gli impatti a carico della componente ecosistema in termini di "Alterazioni nel livello e/o nella qualità della biodiversità esistente e nella struttura spaziale degli ecosistemi esistenti con conseguenti perdite di funzionalità ecosistemica complessiva", tenuto conto:

- di quanto evidenziato all'interno della nota prot. 65611 del 16 settembre 2021 del Servizio biodiversità;
- delle caratteristiche del corso d'acqua su cui è previsto l'intervento. Si tratta di un classico rio di montagna caratterizzato da elevati fenomeni di trasporto solido in occasione di eventi meteorici importanti, con assenza di flusso idrico superficiale costante (l'acqua scorre prevalentemente in subalveo). Il corso in esame rientra nel bacino del T. Vajont (Bacino di F. Piave) - Collegio 5, ma non viene cartografato nel reticolo idrografico, né esistono stazioni di monitoraggio sul corso d'acqua.

Si ritengono altresì non significativi gli impatti sulla componente fauna in termini di "alterazione di habitat di specie animali di particolare interesse" e "Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) del patrimonio ittico" in ragione a quanto sopra evidenziato per la componente ecosistema.

Si ritiene sussista un impatto localizzato sulla componente "Suolo, sottosuolo assetto idrogeomorfologico" in termini di "Modifiche alle dinamiche evolutive del corso d'acqua con variazione della morfologia fluviale" legato alla tipologia di intervento previsto. Di fatto lungo la tratta di intervento si passerà da un alveo a fondo mobile con prevalenza di fenomeni di erosione e trasporto di materiale solido ad un alveo a fondo fisso con pendenza longitudinale costante (regolata dalla presenza delle briglie e della soglia) in equilibrio con il trasporto solido di monte, in cui verranno favoriti i fenomeni di sedimentazione del materiale solido, a discapito delle dinamiche erosive. La modifica localizzata degli aspetti morfodinamici è pertanto evidente e rilevante. Si tratta tuttavia, come sopra precisato, di un corso d'acqua minore con flusso idrico prevalentemente in subalveo, caratterizzato da elevata pendenza e con caratteristiche morfodinamiche tali per cui gli unici interventi di regolazione idraulica possibili - laddove risulti necessario contenere i fenomeni erosivi e di trasporto solido - sono di tipologia assimilabile a quelli previsti in progetto. L'impatto pertanto, seppur negativo e di rilievo, si ritiene sia, nel caso in specie, adeguatamente controbilanciato dagli impatti positivi sopra richiamati in termini di "Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico esistenti".

Sostenibile si ritiene altresì l'impatto sulla Componente Paesaggio in termini di "Intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico percettivo". L'ambiente interessato dai lavori vede già la presenza di opere idrauliche (briglia) di dimensioni considerevoli. Viene previsto l'utilizzo di materiali (pietre) e finiture conformi e compatibili alle strutture già presenti.

Gli impatti correlati alla fase di cantiere sulle componenti aria, acque superficiali, acque sotterranee, rumore, assetto territoriale possono ragionevolmente ritenersi sostenibili e comunque limitati in ragione alla dimensione contenuta degli interventi. Opportuno tuttavia vengano adottate adeguate misure di tutela, stante il contesto di elevata sensibilità ambientale in cui si prevede di intervenire.

- valutazione delle incidenze ambientali

In materia di valutazione di incidenza si ritiene che il progetto, per sue caratteristiche e natura, non possa indurre incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano il SIC/ZPS IT3310001 Dolomiti Friulane, concordando a riguardo con quanto evidenziato dal Servizio Biodiversità all'interno della nota prot. 65611 del 16 settembre 2021;

**Precisato** che nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale inerenti gli interventi di cui alla precisata ordinanza 558 che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua, viene fatta una valutazione di carattere generale degli impatti sulla fauna ittica e sull'ecosistema

acquatico. Ciò in ragione alla assenza, nell'ambito del procedimento di screening di VIA o di VIA, del parere dell'ETPI di cui all'art. 38 della L.R. 42/2017, come disposto dai decreti DCR/7/CD11/2019 dd 27/05/2019 e DCR/7/CD11/2020 dd 05/06/2020 sopraccitati;

**Ritenuto** di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

**Constatato** altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006;

**Ricordato** che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**Ritenuto** opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

### Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la sistemazione alveo e guado a valle opera di presa Bedin, in Comune di Erto e Casso. - Codice intervento: D21-hidr-1948 – presentato da Hydrogea S.p.A. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e al D.Lgs. 152/2006 e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Ante operam – prima della realizzazione
Oggetto della condizione ambientale	<p>L'organizzazione del cantiere per le lavorazioni dovrà prevedere perlomeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione della velocità massima a 30 km/h sulle piste interne alle zone in attività;</li> <li>- apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere;</li> <li>- operazioni di manutenzione e rabbocco dei macchinari al di fuori dell'alveo ed in zona pavimentata ed impermeabile atta a garantire che eventuali sversivi di inquinante non diano luogo ad inquinamento del terreno o della falda e dovranno essere presenti in tale zona idonei presidi atti a confinare e raccogliere i liquidi accidentalmente versati;</li> <li>- nei giorni di maggior siccità o ventosità le piste sterrate di cantiere dovranno essere bagnate con adeguata frequenza durante le fasi di esecuzione dei lavori in modo tale da ridurre al minimo il sollevamento delle polveri;</li> <li>- Al termine delle lavorazioni giornaliere, l'alveo dovrà essere lasciato libero da macchine ed attrezzature e questi dovranno essere sistemati in aree individuate come le più idonee, in termini di sicurezza idraulica, alla loro permanenza;</li> <li>- si dovrà provvedere, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, a ripulire l'intero alveo - limitatamente al tratto di intervento - da tutti i rifiuti di varia natura eventualmente già presenti sul letto del corso d'acqua o prodotti in fase di cantiere. Tali rifiuti dovranno essere inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero, in tempi celeri e comunque limitando al minimo il loro deposito temporaneo in</li> </ul>

	<p>aree di cantiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al termine dei lavori, tutte le piste in alveo di accesso alle aree di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico circostante.</li> <li>- le lavorazioni andranno effettuate in assenza di flusso idrico superficiale;</li> <li>- i lavori andranno organizzati in modo da evitare interferenze e cumulo di impatto con le lavorazioni previste poco a monte nell'ambito del progetto cod. D21-hydr-1785;</li> <li>- siano adottate adeguate precauzioni anche nella gestione dei materiali di risulta degli scavi per evitarne il dilavamento ad opera delle acque correnti e meteoriche;</li> </ul> <p>Un tanto, unitamente alle eventuali ulteriori soluzioni gestionali e tecniche di mitigazione degli impatti, individuate o prescritte in sede autorizzativa, andrà recepito e dettagliato, nelle modalità di esecuzione, in apposito documento da integrare alla documentazione progettuale complessiva dell'intervento.</p>
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio V.A.
Soggetti coinvolti	Servizio difesa del suolo

La Hydrogea S.p.A dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Erto e Casso, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
- dott.ssa Raffaella Pengue -  
*documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*